

- dalla scadenza del termine per la notifica di cui al 2° comma dell'articolo 31 del trattato CEE, l'articolo produce effetti immediati nei rapporti giuridici fra Stati membri e singoli e attribuisce quindi dei diritti che i giudici devono tutelare.
- b) L'articolo 32, 1° comma, ha gli stessi effetti e attribuisce gli stessi diritti.
- c) Le disposizioni summenzionate obbligano le autorità ed in particolare i giudici competenti degli Stati membri a proteggere gli interessi dei singoli contro eventuali violazioni di dette disposizioni garantendo loro la tutela diretta ed immediata dei loro interessi. Spetta all'ordinamento giuridico nazionale lo stabilire quale sia il giudice competente a garantire detta tutela e, a tale effetto, il decidere come debba qualificarsi la posizione individuale in tal modo tutelata.
4. Per quanto riguarda le basi e i metodi di calcolo dei « contingenti globali », del « valore totale » e della « produzione nazionale » ai sensi dell'articolo 33, n. 1 e n. 2, 1° comma, del trattato CEE, sono possibili diverse soluzioni. Per questo motivo gli Stati membri dispongono di una facoltà di valutazione in virtù degli obblighi derivanti da queste nozioni.
- Ciò premesso, le disposizioni summenzionate e l'ultima frase dell'articolo 32 del trattato sono di un'applicazione insufficientemente precisa per poter avere efficacia immediata sui rapporti tra uno Stato membro ed i singoli.
5. Le disposizioni degli articoli 26, 224 e 226 del trattato riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate e che non si prestano ad un'interpretazione estensiva, quindi non possono venire invocati per rifiutare di riconoscere un valore precettivo all'articolo del trattato.

Nel procedimento 13-68

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Roma nella causa dinanzi ad essa pendente tra

S.P.A. SALGOIL

e

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO,

domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 30 e seguenti del trattato CEE.

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,

A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, presidenti di Sezione,
A. M. Donner, W. Strauß (relatore), R. Monaco e P. Pescatore, giudici,

avvocato generale : J. Gand,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti e il procedimento

Dal provvedimento di rinvio risulta che la causa pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma ha tratto origine dai seguenti fatti :

La Salgoil aveva acquistato dalla Rohimpag di Basilea un certo quantitativo di terre decoloranti impregnate di olio di oliva. Allorché le prime spedizioni erano già giunte a Genova, il locale ufficio doganale negava alla Salgoil l'autorizzazione ad importare.

La Salgoil citava dinanzi al tribunale civile di Roma il ministero italiano del commercio con l'estero chiedendo il risarcimento dei presunti danni subiti a seguito del diniego di autorizzazione. L'attrice allegava che al momento della stipulazione del contratto i prodotti che ne costituivano oggetto potevano essere liberamente importati in Italia e solo in seguito (D.M. 14 novembre 1960) l'amministrazione aveva modificato il regime delle importazioni, introducendo un sistema di licenze. Di fronte all'eccezione opposta dall'amministrazione convenuta, secondo cui in materia d'importazione la posizione soggettiva del privato sarebbe configurabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, donde la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, la Salgoil ha allegato la violazione anche degli articoli 31 e segg. del trattato, sostenendo che la merce proveniva dai paesi membri ed era compresa negli elenchi di liberalizzazione consolidati che l'Italia ha notificato alla fu Commissione CEE a norma del 2° comma del summenzionato articolo 31.

Con sentenza 30 giugno-6 ottobre 1966, il tribunale, accogliendo l'eccezione sopra ricordata, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il tribunale osservava inoltre che le disposizioni comunitarie invocate non hanno modificato la situazione di diritto

interno, infatti da queste norme « solo occasionalmente ed indirettamente possono derivare situazioni giuridiche individuali configurabili come interessi coincidenti con quelli primari degli Stati stessi ».

Avverso tale sentenza la Salgoil interponeva appello, deducendo fra l'altro che gli articoli 30 e segg. del trattato attribuiscono direttamente ai cittadini degli Stati membri diritti soggettivi e non meri interessi legittimi.

Con ordinanza 9 luglio 1968 la Corte d'appello di Roma ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee :

- a) Di stabilire se le disposizioni dettate con gli articoli 30 e segg. del trattato stesso, in specie l'articolo 31, operino anche nei rapporti tra Stato membro e suoi cittadini;
- b) Accertare, in caso affermativo, la consistenza della tutela giuridica in tal guisa garantita alla posizione soggettiva attribuita al cittadino nei confronti dello Stato; appurare cioè se dalle norme in questione derivi all'interesse privato del cittadino una tutela diretta ed immediata, con esclusione di ogni potere discrezionale dello Stato, in veste di pubblica amministrazione, di incidere negativamente su di esso ovvero se, per contro, quelle norme — in correlazione specialmente con le previsioni degli articoli 36, 224 e 226 dello stesso trattato — abbiano ad oggetto immediato soltanto la tutela degli interessi pubblici degli Stati membri nel quadro della Comunità e siano quindi ordinate ad assicurare in via primaria e diretta unicamente la conformità della loro attività amministrativa a quegli interessi, così da doversi riconoscere, da un lato, che permanga in ciascuno degli Stati membri la titolarità, nei rapporti con i rispettivi cittadini, del potere di introdurre restrizioni alle importazioni e, dall'altro, che le norme in materia dettate dal trattato attengano, in contemplazione ancora dell'interesse pubblico, dello Stato e non di quello privato del cittadino, al mero esercizio legittimo di quel potere, non già alla sua esistenza ».

L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria di questa Corte l'11 luglio 1968.

La Salgoil, il ministero italiano del commercio con l'estero e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, conformemente all'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE.

Nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1968 hanno presentato le loro osservazioni orali le parti nel giudizio di merito e la Commissione.

La Salgoil è assistita dagli avvocati Filippo Biamonti e Nicola Catalano, entrambi del Foro di Roma; il ministero italiano del commercio con l'estero dal sostituto avvocato generale dello Stato, Pietro Peronaci; la Commissione delle Comunità europee è rappresentata dal Dott. René-Christian Beraud, consulente giuridico presso il servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal dott. Sergio Ventura, amministratore principale presso lo stesso servizio, in qualità di consulente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 novembre 1968.

II — Riassunto delle osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto

Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue :

1. Osservazioni preliminari

A — La Salgoil espone quanto segue :

a) Il contratto stipulato con la Rohimpag aveva come oggetto la fornitura di prodotti provenienti « dai paesi del mercato comune europeo e/o dell'OECE ».

b) Nell'ottobre 1960

— la Salgoil ha versato alla Rohimpag la metà dell'importo convenuto;

— la Rohimpag ha inviato alla Salgoil le prime partite del prodotto in questione.

In detto mese, l'importazione in Italia dei prodotti di cui trattasi non era soggetta a restrizioni quantitative nè a licenza. È pacifico che la situazione era la stessa alle date della stipulazione e, rispettivamente, dell'entrata in vigore del trattato CEE e che i prodotti di cui trattasi devono venir considerati inclusi nella lista dei prodotti liberalizzati, da notificarsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, del trattato.

c) Mentre era in corso di esecuzione l'importazione, veniva emanato il decreto ministeriale 14 novembre 1960, che sottoponeva a licenza l'importazione dei prodotti di cui trattasi. Per i motivi sopra indicati, tale provvedimento ha violato gli articoli 30 e 31 del trattato.

d) La dogana di Genova aveva rifiutato di effettuare lo sdoganamento delle prime partite di merce, motivo per cui la Salgoil presentava un reclamo al ministero del commercio con l'estero. Con lettera 23 maggio 1961, il ministero dava risposta negativa, rifiutando anche il rilascio della licenza.

B — Il *ministero italiano del commercio con l'estero*, dal canto suo, espone innanzitutto gli antefatti.

C — La *Commissione* osserva particolarmente quanto segue :

a) Il decreto ministeriale 14 novembre 1960 è stato emanato in virtù della legge 13 novembre 1960, n. 1407 il cui articolo 7 vieta tra l'altro l'importazione del prodotto di cui trattasi « nei

limiti consentiti dal rispetto degli accordi internazionali ». D'altro canto, una circolare del ministro delle finanze in data 7 febbraio 1961 ha precisato che il prodotto può venire importato dai soli paesi della Comunità nell'ambito dei contingenti globali annuali.

La lettera 23 maggio 1961 si è pronunciata in questo senso ed ha indicato inoltre che, nell'ambito del contingente CEE, non era necessaria alcuna licenza. Non risulta che la Salgoil abbia effettuato importazioni a valere su tale contingente.

b) La Commissione dà una panoramica dello sviluppo della legislazione italiana disciplinante i prodotti che interessano detta controversia (classificazione doganale; provvedimenti di liberalizzazione o di contingentamento relativi ai prodotti raggruppati sotto questa o quella voce doganale). Da tali considerazioni la Commissione conclude che :

- non è ravvisabile una violazione dell'articolo 31 del trattato, giacché il prodotto in questione non ha mai costituito oggetto della consolidazione contemplata da detta disposizione;
- il governo italiano ha concesso un contingente globale pari al 3 % della produzione nazionale di detto prodotto e quindi la Salgoil potrebbe al massimo contestare la cifra relativa a detta produzione riportata dal governo nella sua memoria (articolo 33, 2° comma).

2. Sulla competenza della Corte

A — La *Salgoil* non contesta la competenza della Corte.

B — Il *ministero italiano del commercio con l'estero* sostiene che :

- per alcune ragioni di principio (infra *a*) la Corte è incompetente a risolvere le questioni deferite;
- inoltre vi sono particolari motivi (infra *b*) d'incompetenza per quanto riguarda la seconda questione.

a) Le questioni deferite dal giudice a quo non avrebbero alcuna pertinenza per la risoluzione della controversia di merito, giacché i prodotti di cui trattasi sono di origine extra comunitaria.

b) Relativamente alla questione *b*), il ministero analizza anzitutto alcune nozioni e soluzioni del diritto italiano, sottolineando particolarmente che la tutela giurisdizionale dei « diritti soggettivi » spetta al giudice ordinario, mentre la tutela degli « interessi legittimi » è affidata al giudice amministrativo.

Domandando alla Corte di decidere « quale sia la consistenza della tutela giurisdizionale » garantita alla posizione soggettiva, attribuita ai cittadini nei confronti dello Stato, la Corte d'appello avrebbe impostato un problema di diritto interno. Ciò risulterebbe

anche dal fatto che la questione *b)* si richiama a categorie che si ricollegano alla nozione di « interesse legittimo ».

C — La *Commissione*, per motivi identici a quelli già menzionati al punto B *b)*, avanza dubbi sulla ricevibilità del punto *b)*; pare tuttavia propensa ad ammettere la possibilità di dedurne una nozione di diritto comunitario, cioè la definizione dell'espressione « diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare ».

3. Sulla questione a)

A — La *Salgoil* ritiene che tale questione vada risolta in senso affermativo, specie per i seguenti motivi :

La giurisprudenza costante di questa Corte e la dottrina predominante hanno riconosciuto che le norme del trattato attribuiscono direttamente agli individui diritti soggettivi e impongono loro obblighi. Tale soluzione si desume inoltre dalla finalità del trattato, in quanto i principi della libera circolazione delle merci, delle persone, ecc. corrispondono all'interesse economico dei singoli più che a quello degli Stati membri. Inoltre l'interesse pubblico della Comunità, che prevale su ogni interesse nazionale, implica il riconoscimento dei diritti soggettivi di cui trattasi. Infine, tale interpretazione è confermata dai poteri attribuiti alla Corte dagli articoli 173, 175 e 177 del trattato.

Per quanto riguarda più specialmente gli articoli 30 e 31 del trattato, essi hanno un'incontestabile incidenza sugli interessi dei singoli. D'altra parte, le loro finalità si confondono con quelle di altre disposizioni che, come questa Corte ha dichiarato, hanno efficacia immediata (articoli 12, 95); tale unità è inoltre sottolineata dall'articolo 3, lettera *a)*.

Nella sentenza 7-61 del 19 dicembre 1961 (Raccolta VII-1961, pag. 625) la Corte ha negato che gli Stati dispongano di un potere discrezionale nell'applicare l'articolo 31.

Tale disposizione contiene un divieto chiaro ed incondizionato, che si estrinseca in un obbligo di non fare; la sua attuazione non richiede interventi legislativi degli Stati. La norma si presta quindi perfettamente ad avere efficacia immediata. Gli Stati membri non hanno alcuna competenza, né discrezionale né vincolata, ad emanare atti in contrasto con l'articolo 31. Questa interpretazione è confermata dagli articoli 224 e 226, che escludono qualsiasi azione unilaterale da parte degli Stati membri.

B — Il *ministero italiano del commercio con l'estero* osserva particolarmente quanto segue :

Gli articoli 30-37 del trattato disciplinano una materia complessa che richiede per la sua attuazione non solo l'azione

degli Stati membri, ma anche l'attività delle istituzioni comunitarie. Non si può quindi ammettere che i privati possano invocare dette norme prima dell'intervento delle istituzioni stesse.

Anche limitando l'esame agli articoli 30 e 31 non si giunge ad una conclusione diversa :

- l'articolo 30 può applicarsi solo « fatte salve le disposizioni che seguono »; il divieto che esso sancisce va considerato unitamente all'applicazione di dette disposizioni da parte degli Stati membri e da parte della Comunità;
- per quanto riguarda l'articolo 31, sussiste un serio rischio di contraddizione tra le istituzioni comunitarie e i giudici nazionali qualora si riconoscesse la competenza del giudice nazionale a decidere, nella fattispecie, se vi sia o meno « restrizione quantitativa » oppure « misura di effetto equivalente », prima che si sia pronunciata in merito la competente istituzione comunitaria.

C — La *Commissione* rileva in particolare quanto segue :

a) Sull'articolo 30

La disposizione ha carattere generale e viene precisata solo dagli articoli 31 e segg.; è quindi escluso che possa avere effetto immediato.

b) Sull'articolo 31

Le considerazioni che hanno indotto la Corte a pronunciare l'efficacia immediata dell'articolo 12 valgono anche per l'articolo 31, 1° comma. Tuttavia quest'ultima disposizione ha tale effetto solo nei confronti dei prodotti compresi negli elenchi dei prodotti liberalizzati, e a decorrere dalla notifica contemplata dallo stesso comma.

c) Sull'articolo 33

1. I nn. 4 e segg. di detto articolo non possono avere efficacia immediata, in quanto la loro applicazione è subordinata all'intervento della Comunità o degli Stati membri.

2. Per quanto riguarda i nn. 1-3, si può trascurare il 2° comma del n. 2, che contempla l'intervento della Commissione. Quanto alle restanti disposizioni che implicano l'intervento degli Stati, parrebbe a prima vista che esse sopprimano ogni facoltà di valutazione da parte di questi ultimi, poiché le nozioni di « globalizzazione » e di « produzione nazionale » costituiscono dati obiettivi. Tuttavia l'esperienza ha messo in luce, come afferma la Commissione, che qualora non sia possibile precisare sufficientemente le basi e i metodi di calcolo di detti valori, il trattato riserva agli Stati membri un certo margine di valutazione. Per

quanto riguarda poi il calcolo della produzione nazionale, l'approssimazione delle statistiche impone il ricorso alla stima.

In definitiva la Commissione è incline a ritenere che l'applicabilità diretta dei nn. 1-3 dell'articolo 33 può essere ammessa « per quanto concerne i meccanismi di ampliamento dei contingenti, ma esprime dei dubbi sull'applicabilità diretta delle disposizioni relative al calcolo della globalizzazione dei contingenti e a quello della produzione nazionale ».

4. Sulla questione b)

A — a) La *Salgoil* s'industria anzitutto a chiarire la questione, analizzando la situazione alla luce del diritto italiano (vedi supra 2 B b).

b) Nel merito, essa riprende alcuni argomenti già svolti a proposito della questione a); essa espone in particolare quanto segue :

Gli articoli 30 e 31 del trattato creano diritti soggettivi a favore del cittadino italiano. Tale convincimento può dedursi dalla giurisprudenza della Corte, specialmente dalla sentenza 5 febbraio 1963 (26-62, Van Gend en Loos, Raccolta IX, 1963, pag. 1) che stabilisce che l'articolo 12 del trattato « attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare ». È inoltre evidente che una norma con efficacia immediata costituisce diritti perfetti.

Vi è contraddizione tra l'ammettere la tutela immediata del singolo e il riconoscere allo Stato un potere discrezionale circa l'attuazione, nei confronti del cittadino stesso, del regime contemplato dal trattato.

Le considerazioni che precedono non possono venire inficiate dagli articoli 36, 224 e 226 del trattato, i quali contemplano fattispecie eccezionali ed estranee al caso in esame.

B — Il *ministero italiano del commercio con l'estero*, salva restando l'eccezione d'incompetenza sollevata nella presente controversia, afferma che, dato e non concesso che i singoli possano invocare gli articoli di cui trattasi dinanzi al giudice nazionale, ciò è possibile in Italia soltanto dinanzi al giudice amministrativo. Di fatto detti articoli, il cui scopo primo è quello di fondere i mercati, hanno anzitutto gli Stati come destinatari. Quindi ai singoli essi possono attribuire al massimo un « interesse legittimo », nel senso del diritto italiano.

C — La *Commissione* espone quanto segue :

Questa Corte ha ammesso che diritti soggettivi possono derivare sia dalle disposizioni che prevedono un obbligo di fare,

sia da quelle che prevedono un obbligo di non fare. La Commissione ne desume che, secondo questa Corte, la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo è estranea al diritto comunitario.

La Commissione ricorda la sentenza 3 aprile 1968 (28-67, Molkerei Zentrale, Raccolta XIV-1968, pag. 207) secondo la quale :

- un complesso di « argomenti tratti dalle norme di diritto interno non può prevalere sulle norme del trattato »;
- il trattato « non limita la facoltà del giudice nazionale competente di valersi, tra i vari mezzi offertigli dall'ordinamento interno, di quelli che gli appaiono più appropriati onde salvaguardare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario ».

Dopo aver esaminato gli articoli 36, 224 e 226 del trattato, la Commissione conclude ch'essi hanno carattere eccezionale e vanno interpretati restrittivamente, e non possono quindi essere invocati per contestare l'efficacia immediata della norma alla quale essi derogano.

IN DIRITTO

Con ordinanza 9 luglio 1968, pervenuta nella cancelleria di questa Corte l'11 luglio 1968, la Corte d'appello di Roma ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato istitutivo della CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione degli articoli 30 e segg. di detto trattato.

I — Sulla competenza della Corte

Il ministero del commercio con l'estero, convenuto nella causa di merito, sostiene che, non avendo il giudice proponente accertato che la causa verta sul commercio fra Stati membri, le questioni deferite sono irricevibili nel loro complesso. La controversia riguarderebbe in realtà l'importazione di prodotti originari di paesi terzi.

L'articolo 177, fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle di questa Corte, non consente a quest'ultima di pronunziarsi sui fatti di causa, né di sindacare la motivazione della domanda d'interpretazione. Quando un giudice nazionale chiede l'interpretazione di un testo di diritto comunitario, si deve ritenere che esso consideri l'interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia. Questa Corte non può dunque esigere che il giudice nazionale dichiari espressamente applicabile il testo la cui interpretazione gli appare necessaria.

A meno che il richiamo al testo di cui trattasi non sia manifestamente errato, questa Corte è validamente adita. La questione del se l'una o l'altra delle disposizioni di cui viene chiesta l'interpretazione sia applicabile nella fattispecie è sottratta alla competenza di questa Corte ed è di competenza del giudice a quo. L'eccezione va quindi respinta.

II — Sulla prima questione

Con la prima questione, la Corte d'appello di Roma chiede a questa Corte « di stabilire se le disposizioni dettate con gli articoli 30 e segg. del trattato..., in ispecie l'articolo 31, operino anche nei rapporti tra Stato membro e suoi cittadini ». Tenuto conto degli elementi comunicati dal giudice proponente, detta questione pare diretta unicamente all'interpretazione degli articoli 30, 31, 32, 1° comma, e 2° comma, 2° inciso; e 33, n. 1 e n. 2, 1° comma.

a) Per quanto riguarda l'articolo 30, questo vieta in generale le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente « senza pregiudizio delle disposizioni che seguono ». Fra queste disposizioni, gli articoli 31, 32 e 33 precisano, in via transitoria, la portata del divieto soprammenzionato. Posto che la fattispecie riguarda un periodo durante il quale dette disposizioni erano applicabili, non occorre stabilire la portata del divieto di cui all'articolo 30 dopo che detti articoli hanno cessato di avere effetto.

b) Quanto all'articolo 31, a norma del suo 1° comma, « gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente ». Il 2° comma dello stesso articolo precisa il livello di liberalizzazione rispetto al quale si deve intendere l'espressione « nuove restrizioni », richiamandosi a tale effetto alle « decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955 ». Detto comma precisa inoltre che « gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni » e stabilisce che « gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri ».

A partire dalla notifica di detti elenchi o, al più tardi, dalla scadenza del termine per la notifica, l'articolo 31 implica un divieto chiaro, che pone in essere un obbligo non già di fare, ma di non fare. Tale obbligo non è accompagnato da alcuna riserva, da parte degli Stati, di subordinare la sua efficacia a un atto positivo di diritto interno o a un intervento delle istituzioni della Comunità. Il divieto di cui all'articolo 31 è per sua natura perfettamente atto a produrre direttamente degli effetti nei

rapporti giuridici fra Stati membri e singoli. L'articolo 31 attribuisce quindi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

c) Per quanto concerne l'articolo 32, 1° comma, a norma di esso « gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato ». Per ragioni analoghe a quelle esposte testè a proposito dell'articolo 31, la disposizione summenzionata è per sua natura atta a produrre gli stessi effetti nei rapporti giuridici tra Stati membri e singoli.

d) Per quanto concerne l'articolo 32, ultimo inciso, come pure l'articolo 33, n. 1, e n. 2, 1° comma, essi tendono ad eliminare progressivamente, nel corso del periodo transitorio, i contingenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del trattato. L'ultimo inciso dell'articolo 32 enuncia il principio, mentre l'articolo 33 ne stabilisce le modalità. Dette disposizioni vanno quindi considerate nel loro complesso.

A norma dell'articolo 33, n. 1, gli Stati membri erano obbligati, un anno dopo l'entrata in vigore del trattato, a trasformare « i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri ». A norma dello stesso numero, gli Stati membri sono tenuti ad aumentare progressivamente il complesso di detti contingenti globali a delle date determinate e secondo un ritmo stabilito. Infine, il 1° comma dell'articolo 33, n. 2, stabilisce, secondo criteri analoghi, il ritmo di aumento da seguire nel caso di « un prodotto non liberalizzato » il cui « contingente globale non raggiunge il 3 % della produzione nazionale dello Stato in questione ».

Queste disposizioni enunziano degli obblighi che non sono subordinati, quanto alla loro esecuzione o ai loro effetti, all'adozione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità. Trattandosi di obblighi di fare, è tuttavia opportuno esaminare se, per la loro esecuzione, gli Stati membri dispongano di una facoltà di valutazione atta ad escludere, in tutto o in parte, gli effetti soprammenzionati.

Una certa facoltà di valutazione risulta per gli Stati membri dall'obbligo di « trasformare i contingenti bilaterali ... in contingenti globali » e dalle nozioni « valore totale » e « produzione nazionale ». In mancanza di qualsiasi precisazione nel trattato circa i dati in base ai quali dette entità devono essere calcolate e i metodi da adottarsi, varie soluzioni sono infatti possibili. Ne consegue che l'articolo 32, ultimo inciso, come pure l'articolo 33, sono d'una applicazione insufficientemente precisa perché si possa riconoscere loro l'efficacia immediata di cui sopra.

III — Sulla seconda questione

Con la seconda questione la Corte d'appello di Roma domanda a questa Corte di

« accertare, in caso affermativo, la consistenza della tutela giuridica in tal guisa garantita alla posizione soggettiva attribuita al cittadino nei confronti dello Stato; appurare cioè se dalle norme in questione derivi all'interesse privato del cittadino una tutela diretta ed immediata, con esclusione di ogni potere discrezionale dello Stato, in veste di pubblica amministrazione, di incidere negativamente su di esso ovvero se, per contro, quelle norme — in correlazione specialmente con le previsioni degli articoli 36, 224 e 226 dello stesso trattato — abbiano ad oggetto immediato soltanto la tutela degli interessi pubblici degli Stati membri nel quadro della Comunità e siano quindi ordinate ad assicurare in via primaria e diretta unicamente la conformità della loro attività amministrativa a quegli interessi, così da doversi riconoscere, da un lato, che permanga in ciascuno degli Stati membri la titolarità, nei rapporti con i rispettivi cittadini, del potere di introdurre restrizioni alle importazioni e, dall'altro, che le norme in materia dettate dal trattato attengano, in contemplazione ancora dell'interesse pubblico, dello Stato e non di quello privato del cittadino, al mero esercizio legittimo di quel potere, non già alla sua esistenza ».

Posto che la questione è stata deferita solo per il caso in cui la prima sia stata risolta in senso affermativo, la si deve esaminare in relazione soltanto alle disposizioni a proposito delle quali si è detto sopra che esse hanno efficacia immediata.

1. Sulla competenza della Corte

Il ministero del commercio con l'estero, convenuto nella causa di merito, sostiene che la presente questione è irricevibile. Chiedendo a questa Corte di « accertare ... la consistenza » della tutela giuridica eventualmente concessa ai singoli, la Corte d'appello di Roma avrebbe infatti deferito una questione vertente sull'interpretazione del diritto nazionale.

L'eccezione va disattesa, posto che la presente questione mira all'interpretazione del diritto comunitario. Essa completa la prima questione, in quanto tende a fare stabilire la natura e la portata dell'efficacia che il trattato attribuisce alle disposizioni di cui trattasi.

2. Nel merito

Dai principi fondamentali del trattato, come pure dai suoi scopi, risulta che gli articoli 31 e 32 1° comma si sono inseriti nell'ordinamento giuridico interno e sono in esso direttamente applicabili. La complessità di determinate situazioni in uno Stato non può alterare la natura giuridica di una disposizione comunitaria direttamente applicabile, specie dal momento che la norma comunitaria deve avere la stessa efficacia in tutti gli Stati membri.

Gli articoli 31 e 32 obbligano le autorità e in particolare i giudici competenti degli Stati membri a proteggere gli interessi dei singoli contro eventuali violazioni di dette disposizioni, garantendo loro la tutela diretta e immediata dei loro interessi, e ciò indipendentemente dal rapporto intercorrente, secondo il diritto nazionale, fra detti interessi e l'interesse pubblico a cui si riferisce la questione. Spetta all'ordinamento giuridico nazionale lo stabilire quale sia il giudice competente a garantire detta tutela e, a tale effetto, il decidere come debba qualificarsi la posizione individuale in tal modo tutelata.

Gli articoli 36, 224 e 226 del trattato non possono fornire alcun argomento in senso contrario. Se è vero che dette disposizioni attribuiscono particolare importanza all'interesse degli Stati membri, non è men vero ch'esse riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate e che non si prestano ad un'interpretazione estensiva.

La presente questione va quindi risolta nel senso che entro i limiti in cui le disposizioni di cui trattasi attribuiscono ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono salvaguardare, questi ultimi devono garantire la tutela di detti diritti, restando inteso che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro il designare la giurisdizione competente e, a tale effetto, il qualificare detti diritti in base ai criteri del diritto nazionale.

IV — Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto le sue osservazioni a questa Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti in causa, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso di una lite pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma alla quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti nel giudizio di merito e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in specie gli articoli 30, 31, 32, 33, 36, 177, 224 e 226,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in specie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni deferite dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza 9 luglio 1968,

afferma per diritto :

- 1° A partire dalla notifica degli elenchi dei prodotti liberalizzati o, al più tardi, dalla scadenza del termine per la notifica di cui all'articolo 31, 2° comma, del trattato CEE, detto articolo produce immediatamente degli effetti nei rapporti fra Stato membro e singoli e attribuisce a questi ultimi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
- 2° L'articolo 32, 1° comma, ha la stessa efficacia e attribuisce gli stessi diritti.
- 3° I giudici nazionali devono far salvi i diritti attribuiti dall'articolo di cui sopra, rimanendo inteso che spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro il designare la giurisdizione competente e, a tale effetto, il qualificare detti diritti in base ai criteri del diritto nazionale;

e statuisce :

- 4° Spetta alla Corte d'appello di Roma pronunziarsi sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, il 19 dicembre 1968.

Lecourt	Trabucchi	Mertens de Wilmars	
Donner	Strauß	Monaco	Pescatore

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 19 dicembre 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt